

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CeSPI

Centro Studi di Politica Internazionale

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita una associazione non avente fini di lucro denominata "Centro Studi di Politica Internazionale - CeSPI" (di seguito "Associazione" o "CeSPI" o "Istituto").

L'Associazione ha sede legale in Roma attualmente in Piazza Margana 39.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la predetta sede nonché istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - OGGETTO

Il CeSPI ha il fine di promuovere e sviluppare studi e ricerche sui temi della politica internazionale; di svolgere attività di consulenza nonché di formazione; di organizzare convegni, seminari e dibattiti, anche con la collaborazione di analoghi organismi italiani e di altri Paesi; di pubblicare libri e periodici, con esclusione di quotidiani.

Nello svolgimento delle sue attività, il CeSPI potrà stabilire accordi di cooperazione su base continuativa con altri Istituti italiani e stranieri ed effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria.

Articolo 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, dotati o meno della personalità giuridica, sia italiani che stranieri, i quali siano interessati all'attività dell'Associazione stessa.

Nei riguardi del CeSPI, gli enti associati s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona allo scopo delegata.

I soci si dividono in: fondatori, ordinari, sostenitori, emeriti e onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato formalmente alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che condividono gli scopi del CeSPI, si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Sono soci sostenitori le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione dello scopo del CeSPI, mediante versamento di una quota in denaro almeno nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo e/o o attribuzione di beni materiali o immateriali, e che condividono gli scopi del CeSPI, si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Sono soci emeriti gli enti, dotati o meno della personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione dello scopo del CeSPI, mediante l'impegno al versamento di una quota consistente e pluriennale, nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo e/o o attribuzione di beni materiali o immateriali, e che condividono gli scopi del CeSPI, si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali

regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Sono soci onorari i cittadini italiani e/o stranieri ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, e con delibera assembleare, venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale almeno nella misura determinata dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.

Solo i soci in regola con il pagamento dell'ultima quota associative hanno diritto di voto in Assemblea.

Articolo 4 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

La domanda di ammissione a socio ordinario, sostenitore e emerito viene ricevuta dal Consiglio Direttivo che delibera sull'ammissione.

La qualifica di socio viene persa per:

- recesso che deve essere comunicato dall'interessato all'Associazione in formato elettronico, con PEC o con posta elettronica, ed un preavviso di 3 (tre) mesi;
- esclusione dovuta al mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, a far data dal presente Statuto, e/o al compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei soci membri presenti.

La partecipazione del socio non è trasferibile per atto tra vivi e né mortis causa.

Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5 - ORGANI SOCIALI E CARICHE STATUTARIE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Direttore, il Tesoriere, ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, sostenitori, emeriti ed ordinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione deve essere inviata a tutti i soci, spedita, anche in via telematica, per lo meno 8 (otto) giorni prima della data prevista all'indirizzo risultante dall'elenco dei soci e deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, l'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega;

mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno due ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

La deliberazione concernente la modifica del presente Statuto è approvata con l'intervento di almeno il 40,1 % dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione concernente lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di dieci deleghe.

L'Assemblea può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

L'Assemblea:

- discute e approva i programmi dell'attività svolta e da svolgere;
- approva il bilancio consuntivo;
- determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno dei membri già come sopra eletti del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera la nomina dei soci onorari;
- delibera - su proposta del Consiglio Direttivo - circa eventuali accordi di integrazione e fusione con altri istituti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Direttore ovvero, in caso di impedimento di questi ultimi, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa; la designazione del segretario, che redigerà il verbale della riunione, spetta al presidente dell'Assemblea. Nell'Assemblee straordinaria la funzione di segretario sarà svolta da un notaio.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Direttore e da un numero di membri, determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, non inferiore a 15 e non superiore a 25, scelti fra i soci fondatori sostenitori, emeriti ed ordinari.

La durata della carica è di tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea, la quale delibererà sulla loro conferma fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica. In caso di morte o di dimissioni del Direttore prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione e il Direttore così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo viene considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo:

- a- individua e propone all'Assemblea le linee strategiche dell'Associazione;
- b- esamina ed approva le relazioni sui programmi da svolgere, sottoponendole all'Assemblea dei soci;
- c- esamina ed approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'anno successivo e predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- d- delibera l'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e emeriti e propone all'Assemblea i nomi dei soci onorari;
- e- nomina il Direttore Scientifico dell'Istituto, su proposta del Direttore, e i membri del Comitato Scientifico;
- f- nomina il Direttore, su proposta del Presidente;
- g- nomina il Tesoriere, scegliendolo tra i soci dell'Istituto;
- h- stabilisce gli emolumenti spettanti al Direttore e al Direttore Scientifico;
- i- adotta eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione;
- j- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di due volte l'anno. Viene convocato anche in via telematica per lo meno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I responsabili dei progetti di ricerche, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di studio possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, composto, secondo le deliberazioni assunte di volta in volta dal Consiglio Direttivo, da eminenti personalità della comunità scientifica e della cultura italiane e straniere, con competenze legate alle attività e alle finalità dell'Associazione, dal Direttore e dal Direttore Scientifico dell'Istituto. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente e avrà funzioni di consulenza sugli indirizzi dell'attività di ricerca del CeSPI, contribuendo anche a garantirne il rigore.

Articolo 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Ad esso sono affidati compiti di rappresentanza, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine del CeSPI.

In particolare egli:

- cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- d'intesa con il Direttore sovrintende al regolare svolgimento delle attività del CeSPI, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento
- propone il Direttore al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo e ne fa parte di diritto ed assicura la gestione dell'Associazione, esercitando una generale funzione di amministrazione e coordinamento. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso è conferita la rappresentanza legale del CeSPI, sia nei confronti di terzi che in giudizio ed il potere di compiere tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione stessa, tenendo conto anche della politica e delle linee guida delineate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, con facoltà di delegare ad altri, per singoli atti o categorie dei medesimi, i poteri che gli spettano.

Il Direttore, a titolo esemplificativo:

- sottopone al Consiglio Direttivo le relazioni sulle attività ed i progetti di ricerca dell'Istituto;
- mantiene e gestisce i rapporti con i Centri e le Istituzioni italiane e straniere, finalizzati allo svolgimento delle attività del CeSPI;
- predispone, unitamente al Consiglio Direttivo e al Tesoriere, le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- decide la composizione dei gruppi di studio e/o ricerca per singoli progetti e sceglie i collaboratori idonei allo svolgimento delle attività;
- procede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente e sottoscrive i contratti con i collaboratori;
- apre e chiude conti correnti bancari e postali, ed effettua in genere ogni operazione sugli stessi nell'interesse dell'Associazione;
- compie tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione ed attua le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi indicati dall'articolo 2 del presente Statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente Statuto siano riservati ad altri organi dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, il Direttore convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 - IL TESORIERE

Salvo che non gli siano conferiti maggiori poteri al momento della sua nomina, il Tesoriere ha il compito di sovrintendere la gestione amministrativa dell'Associazione e di collaborare alla redazione annuale dei bilanci consuntivi e preventivi.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto a meno che non ne sia membro.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi controllano periodicamente la contabilità, vigilano sulla gestione amministrativa del CeSPI e redigono una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 13 –PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il CeSPI ricava i fondi necessari per la propria attività:

- dalle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e dai contributi dei soci;
- contributi;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività in conformità di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto e da altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Gli eventuali avanzi di gestione vengono accantonati nel patrimonio netto dell'Associazione

Articolo 15– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento e/o di messa in liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, che avranno tutti i poteri necessari per devolvere il patrimonio all'epoca residuo ad altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle del CeSPI ovvero aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662.

Articolo 16- DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge in materia di associazioni non riconosciute.

